

ALLEGATO A)



CATALOGO INTERREGIONALE ALTA FORMAZIONE

**AVVISO PER L'AMMISSIONE DI ORGANISMI E OFFERTE FORMATIVE E PER LA
CONCESSIONE DI VOUCHER SUL CATALOGO INTERREGIONALE
DELL'ALTA FORMAZIONE**

Anno 2011

INDICE

Capo I.....	1
Riferimenti normativi e finalità.....	1
Art. 1 Riferimenti normativi.....	1
Art. 2 Finalità.....	4
Capo II.....	5
Selezione dei soggetti e dell'offerta.....	5
Art. 3 Requisiti di ammissibilità degli Organismi di formazione..	5
Art. 4 Requisiti di ammissibilità delle offerte formative.....	5
Art. 5 Modalità e termini per l'ammissione a Catalogo degli Organismi e per la presentazione delle offerte formative.....	9
Art. 6 Istruttoria e valutazione delle richieste di ammissione a Catalogo degli organismi e delle offerte formative.....	12
Art. 7 Tempi ed esiti delle istruttorie.....	13
Art. 8 Obblighi degli Organismi di formazione.....	13
Art. 9 Modalità di erogazione dei voucher.....	15
Art. 10 Pubblicità dei percorsi formativi ammessi a Catalogo.....	16
Capo III.....	17
Assegnazione assegni formativi (voucher).....	17
Art. 11 Requisiti dei destinatari dei contributi.....	17
Art. 12 Individuazione dei percorsi formativi.....	18
Art. 13 Ammontare dell'assegno formativo (voucher).....	18
Art. 14 Dotazione finanziaria per la concessione di voucher.....	19
Art. 15 Modalità e termini di presentazione della domanda di voucher.....	19
Art. 16 Istruttoria e valutazione delle richieste di voucher.....	20
Art. 17 Tempi ed esiti delle istruttorie delle richieste di voucher.....	23
Art. 18 Adempimenti del beneficiario di voucher e procedure di gestione.....	24
Art. 19 Modalità di erogazione dei voucher.....	26
Capo IV.....	28
Disposizioni finali.....	28
Art. 20 Foro competente.....	28
Art. 21 Responsabile del procedimento.....	28
Art. 22 Tutela della privacy.....	28
Art. 23 Informazione sull'avviso.....	33
Art. 24 Tabella per le spese di mobilità.....	34

Capo I

Riferimenti normativi e finalità

Art. 1 Riferimenti normativi

Il presente avviso ha quali riferimenti normativi:

- il regolamento n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il regolamento n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6/5/2009 che modifica il regolamento n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- il regolamento n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il regolamento n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- il regolamento 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- il regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- la deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16/10/2007) concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";
- la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3/10/2008 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di

Coesione" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17.12.2008;

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 101 dell'1/03/2007 "Programma Operativo regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Ob. 2 Competitività e Occupazione" (Proposta della Giunta regionale in data 12/02/2007 n. 159);
- la decisione di approvazione C(2007)5327 del 26/10/2007 del "Programma Operativo regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Ob. 2 Competitività ed Occupazione da parte della Commissione Europea;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1681 del 12/11/2007 recante "POR FSE Emilia-Romagna obiettivo 2 "Competitività regionale ed occupazione" 2007-2013 Presa d'atto della decisione di approvazione della Commissione Europea ed individuazione dell'Autorità di Gestione e delle relative funzioni e degli Organismi Intermedi";

Viste in particolare:

- la L.R. n. 12 del 30 giugno 2003, " Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro" ed in particolare l'art. 13 "Finanziamento dei soggetti e delle attività" e l'art. 14 "Assegni formativi";
- la L.R. n. 17 del 1° agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro";

Richiamate inoltre:

- la deliberazione n. 38 del 29/03/2011 dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013 (Proposta della Giunta regionale in data 07/03/2011, n. 296);
- la deliberazione di Giunta regionale n. 532 del 18/04/2011 "Accordo fra Regione e Province dell'Emilia Romagna per il coordinamento della Programmazione 2011/2013 per il sistema formativo e per il lavoro (L.R. 12/03 - L.R. 17/05)

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 177/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.ii.;
- n. 936/2004 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche" e ss.mm.ii.;
- n. 1372/2010 "Adeguamento ed integrazione degli standard professionali del repertorio regionale delle qualifiche";

- n. 1695/2010 "Approvazione del documento di correlazione del Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ) al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF)";
- n. 1434/2005 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze";
- n. 530/2006 "Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze";
- n. 105/2010 "Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 14/02/2005, n. 265" e ss.mm.;
- n. 481/2011 "Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla D.G.R. n. 125/2011, e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo di istruzione ai sensi della D.G.R. n. 2046/2010";

Viste in particolare:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2265 del 22 dicembre 2008 di adesione al progetto interregionale "Verso un sistema integrato di alta formazione" e di approvazione dello schema di protocollo d'Intesa per l'attuazione del progetto interregionale "Verso un sistema integrato di alta formazione" tra le Regioni Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto;
- il Protocollo d'intesa per la prosecuzione del Catalogo Interregionale di Alta Formazione a supporto dell'erogazione di Voucher Formativi tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Regione Veneto, siglato in data 8 aprile 2010 "
- il PON "Governance e Azioni di Sistema" - Ob. Convergenza - 2007 IT 051 PO 006, a titolarità del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (ora Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), approvato con la Decisione della Commissione Europea C(2007) n. 5761 del 21 novembre 2007 e il PON "Azioni di Sistema" - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - 2007 IT 052 PO 017, a titolarità del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (ora Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), approvato con la Decisione della Commissione Europea C(2007) n. 5771 del 21 novembre 2007.
- il decreto Ministeriale n. 170/III/2010 di assegnazione delle risorse Pon Ob. 2, trasferiti dal Ministero alla Regione Veneto.
- il decreto Ministeriale n. 171/III/2010 di assegnazione delle risorse Pon Ob. 1, trasferiti dal Ministero alla Regione Veneto.

Art. 2 Finalità

Il Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione ha la finalità di stimolare l'accesso alla formazione lungo tutto l'arco della vita in un'ottica di aggiornamento costante e specializzazione delle persone al fine di aumentarne l'occupabilità e l'adattabilità. In particolare, tenuto conto della situazione economica e produttiva, con il presente avviso si intende favorire l'accesso a percorsi formativi finalizzati all'inserimento, al reinserimento lavorativo ed alla permanenza nel mercato del lavoro, nonché andare incontro alla domanda di mobilità interregionale, valorizzando le scelte individuali e rispondendo alle aspettative delle persone.

Con il presente avviso si intende quindi procedere ad una nuova edizione del Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione - attraverso la chiamata di Organismi e offerte formative rispondenti ai requisiti condivisi dalle Regioni aderenti al progetto interregionale "Verso un sistema integrato di alta formazione" al fine di poter successivamente erogare assegni formativi (voucher) per la partecipazione ai corsi che saranno ammessi al Catalogo.

Tra le Regioni aderenti al Progetto interregionale, saranno operative per l'edizione 2011 del Catalogo Interregionale dell'alta formazione, le Regioni Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e Veneto.

Con il termine **voucher** si fa riferimento ad un'agevolazione finanziaria erogata per l'accesso ai corsi di alta formazione specificamente indicati e disciplinati nell'apposito Catalogo interregionale on-line, disponibile sul sito internet all'indirizzo www.altaformazioneinrete.it.

La Regione Emilia Romagna definisce nel presente avviso la tipologia di offerta formativa ammissibile, i requisiti di accesso degli Organismi di formazione e delle offerte formative, i requisiti e i criteri per l'assegnazione dei voucher formativi.

Capo II

Selezione dei soggetti e dell'offerta

Art. 3 Requisiti di ammissibilità degli Organismi di formazione

Possono richiedere di essere ammessi al Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione i seguenti Organismi:

- a) Accreditati per la formazione superiore dalla presente amministrazione regionale, o che abbiano presentato domanda di accreditamento per tale ambito alla data di invio delle proposte. In tale ultimo caso gli Organismi dovranno essere in possesso di accreditamento al momento della pubblicazione dell'offerta formativa nel Catalogo.
- b) Università statali e non statali (riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), Fondazioni universitarie e Fondazioni aventi tra i soci l'Università e ad oggetto, tra gli altri, la formazione.

Il modello organizzativo interregionale prevede che la Regione di ammissione e di svolgimento dei corsi sia la stessa.

Gli organismi di formazione sono ammessi dalla Regione presso cui sono accreditati.

Nel caso di organismi accreditati presso più Regioni tra quelle indicate all'art. 2, Capo I, l'Organismo deve scegliere in quale regione intende realizzare i corsi.

Pertanto ogni Organismo potrà realizzare i corsi in una sola regione e questa deve essere la Regione di ammissione.

Art. 4 Requisiti di ammissibilità delle offerte formative

Saranno ammessi al Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione i percorsi formativi aventi i seguenti requisiti:

- A) Siano riconducibili ad una delle seguenti tipologie formative:
- Master universitari di I livello e di II livello;
 - Master non universitari presentati da un organismo di formazione in partenariato¹ con le Università² con tutti i seguenti requisiti:
 - o sono rivolti solo a laureati,
 - o hanno una durata minima totale di 800 ore, di cui una durata minima d'aula di 500 ore e una percentuale minima di stage pari al 30% della durata totale;
 - o rilasciano crediti universitari;

¹ Il partenariato per i Master non Universitari deve essere formalizzato tramite accordo sottoscritto dal Rettore dell'Università o da persona delegata, come da regolamento universitario.

- Corsi di specializzazione della durata minima di 160 ore e massima di 300 ore, oltre l'eventuale stage/project work. Per corso di specializzazione si intende una attività formativa che mira all'approfondimento di un particolare ambito di lavoro e pertanto interviene su competenze già possedute in una logica incrementale e di specializzazione. Tali caratteristiche devono essere evidenti nell'analisi del differenziale tra le competenze in ingresso richieste quali requisiti di accesso e le competenze previste al termine.

I corsi di specializzazione e i master non universitari potranno prevedere il rilascio di certificazione di competenza/qualifica ai sensi del Sistema Regione di formalizzazione e certificazione. In tale caso gli organismi devono preventivamente avere acquisito la necessaria autorizzazione dalla Regione Emilia Romagna in base a quanto previsto dalla DGR 381/2010.

B) Propongano contenuti e argomenti formativi riferibili ad una delle seguenti macro-aree tematiche:

- Direzione e management;
- Amministrazione, finanza e controllo;
- Comunicazione;
- Gestione e sviluppo delle risorse umane;
- Logistica;
- Manutenzione;
- Marketing e commerciale;
- Progettazione tecnica;
- Innovazione, Ricerca e Sviluppo;
- Programmazione e controllo della produzione;
- Informatica e ICT (livello avanzato³);
- Lingue (livello avanzato);
- Qualità (livello avanzato);
- Sicurezza (livello avanzato);

³ Per livello avanzato si intendono le competenze tecnico-professionali costituite dai saperi e dalle tecniche connesse all'esercizio delle attività richieste dai processi di lavoro nei diversi ambiti professionali, e le competenze trasversali che entrano in gioco nelle diverse situazioni lavorative e che consentono al soggetto di trasformare i saperi in comportamenti lavorativi efficaci in contesti specifici. Le esclusioni sono le seguenti:

- Informatica e ICT: i percorsi di base finalizzati all'alfabetizzazione informatica, e quindi ad una prima conoscenza degli applicativi e delle loro funzioni;
- Lingue: livello elementare (A1, A2) e livello intermedio B1 di competenze del Quadro Comune Europeo;
- Qualità: i percorsi di base finalizzati alla applicazione generica dei sistemi di qualità nelle organizzazioni aziendali (ad es. ISO 9001);
- Sicurezza: la formazione per le figure o le funzioni obbligatorie previste dalle normative vigenti.

C) Siano inquadrabili all'interno di uno dei seguenti settori/ambiti produttivi (sia dal punto di vista del settore formativo che da quello specificamente economico):

- Agricoltura, silvicoltura e pesca;
- Industrie estrattive;
- Attività manifatturiere;
- Energia, gas e acqua;
- Costruzioni;
- Commercio;
- Trasporto e magazzinaggio;
- Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;
- Servizi di informazione e comunicazione;
- Attività finanziarie e assicurative;
- Attività immobiliari;
- Attività scientifiche e tecniche;
- Noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese;
- Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria;
- Istruzione;
- Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento;
- Altre attività di servizi⁴;
- Organizzazioni e organismi internazionali.

D) Abbiamo come destinatari le seguenti categorie:

- laureati (vecchio o nuovo ordinamento universitario), indipendentemente dalla condizione occupazionale;
- diplomati di scuola secondaria superiore purché occupati, compresi soggetti in CIG e in mobilità.

E) Prevedano, ad esclusione dei master universitari, un numero complessivo di partecipanti alle attività formative (sia finanziati tramite voucher che non) non superiore a 25. Si specifica che l'Organismo inserendo l'offerta a Catalogo si impegna ad avviare e realizzare le attività se il numero di allievi beneficiari di voucher è almeno pari a 4. E' facoltà all'Organismo di formazione avviare le attività anche con un numero di voucher assegnati inferiore a 4. Nel caso in cui il numero di voucher assegnati sia superiore al numero complessivo di partecipanti previsti (sia finanziati tramite voucher che non), l'Amministrazione potrà autorizzare una nuova edizione del corso presso la stessa sede.

⁴ Sono escluse attività formative riferite al settore sanitario, sia pubblico che privato, riconducibili all'elenco delle professioni sanitarie riconosciute, pubblicato dal Ministero della Salute consultabile all'indirizzo <http://www.salute.gov.it/ecm/paginaInternaEcm.jsp?id=2&menu=professioni>

- F) Prevedano che almeno il 50% della durata totale del corso sia di attività d'aula e svolta nelle sedi del territorio della presente amministrazione regionale. La FAD non è assimilata alla formazione svolta nella sede localizzata nella presente regione. E' ammesso che parte dell'attività, comunque non superiore al 50% della durata complessiva del percorso formativo, possa essere svolta presso sedi localizzate all'estero o in altre Regioni italiane. In tal caso in fase di presentazione dell'offerta formativa dovranno essere specificati i motivi di tali proposte e indicate le sedi di svolgimento. Tutte le sedi dovranno essere idonee dal punto di vista delle vigenti norme sulla sicurezza ed essere nella disponibilità dell'Organismo già al momento della presentazione della domanda di ammissione al Catalogo.
- G) Prevedano che l'eventuale attività in FAD⁵ abbia una durata non superiore al 40% della durata totale del percorso formativo. La formazione a distanza deve prevedere una piattaforma virtuale che permetta agli utenti di realizzare il proprio percorso formativo sotto il costante controllo di un tutor e il cui utilizzo deve essere certificato elettronicamente.
- H) Prevedano che le eventuali attività di stage, visite guidate, outdoor⁶ (e attività analoghe) abbiano una durata complessiva non superiore al 50% della durata totale in ore del corso.
- I) Indichino i requisiti e i livelli di competenze in ingresso, le modalità e le date di prove di ammissione/selezione, le date di avvio e di conclusione, le modalità di svolgimento del corso.

I corsi dovranno di norma avere inizio **tra il 17 ottobre 2011 e il 30 aprile 2012 e chiudersi entro il 30 giugno 2013**. La data di avvio deve essere compatibile con quanto previsto dalle norme di funzionamento dei corsi a proposito della tempistica per la conferma dell'avvio e per la eventuale sostituzione del corso da parte dell'assegnatario del voucher.

⁵ L'ambito di riferimento è quello delineato dalla Circolare N. 43/99 del 08/06/1999 - Ufficio Centrale per Orientamento e la Formazione Professionale dei Lavoratori Divisione VI - Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - Attività corsuali effettuate nello svolgimento dei moduli di formazione a distanza (fad) per i Programmi Operativi multiregionali e per le Iniziative Comunitarie, cofinanziati con il FSE.

⁶ Per formazione outdoor si intende l'attività realizzata in ambienti come gli spazi aperti e risponde alle seguenti condizioni: utilizzo di metodologie finalizzate allo sviluppo individuale e di gruppo, basate sull'apprendimento sperimentale e integrato, con il supporto di situazioni reali e concrete, create in centri opportuni in mezzo alla natura; utilizzo di formatori con adeguata preparazione e documentata esperienza nella formazione outdoor; utilizzo di tecnologie e attrezzature adeguate e conformi alle disposizioni normative e di legge; assicurazione specifica per i corsisti; istituzione di un momento preparatorio alle attività, riservando anche spazi informativi adeguati sui rischi e vincoli di tale attività.

Tenuto conto delle logiche del Catalogo non sono definiti parametri massimi di costo della attività formative. Si specifica che il costo evidenziato dovrà essere omnicomprensivo: non potranno essere richiesti ai partecipanti rimborsi per altri servizi connessi, se non eventualmente - laddove previsto e quantificato - la copertura dei costi di certificazione citati al precedente punto A.

Si specifica che il finanziamento attraverso il voucher all'utente prevede un parametro massimo pari a 25 euro ora.

Gli Organismi devono applicare lo stesso costo della attività formativa sia per gli allievi destinatari di assegno formativo (voucher) che per eventuali altri partecipanti.

Ai master universitari **non** si applicano le seguenti indicazioni:

- 50% della durata totale del corso sia di attività d'aula e svolta nelle sedi del territorio della presente amministrazione regionale (punto F del presente articolo);
- stage, visite guidate, outdoor (e attività analoghe) abbiano una durata complessiva non superiore al 50% della durata totale in ore del corso (punto H del presente articolo);

I master universitari dovranno in ogni caso prevedere sedi di svolgimento del corso nel territorio della presente amministrazione regionale e l'eventuale attività in FAD non potrà avere una durata superiore al 40% della durata totale del corso.

Non sono ammessi al Catalogo i percorsi di laurea universitari (vecchio e nuovo ordinamento) né moduli formativi professionalizzanti ad essi collegati ed integrati.

Non sono ammessi al Catalogo i corsi finanziati totalmente o parzialmente da altre risorse pubbliche.

Ogni Organismo di formazione, ad eccezione delle Università, potrà presentare al massimo 5 offerte formative. Nell'ambito delle 5 proposte massime si specifica che ciascuna proposta di corso potrà essere candidata per la realizzazione prevedendo e indicando al massimo due sedi diverse in due distinte Province. Non potranno essere previste due sedi nell'ambito della stessa Provincia.

Art. 5 Modalità e termini per l'ammissione a Catalogo degli Organismi e per la presentazione delle offerte formative

La procedura di presentazione delle richieste di ammissione degli Organismi e delle offerte formative è la seguente:

- gli Organismi già accreditati alla data di pubblicazione dell'avviso sono ammessi di diritto al Catalogo Interregionale

dell'Alta Formazione, quindi ad essi non è richiesto l'invio cartaceo della domanda di ammissione. Questi dovranno inserire le informazioni relative alle sedi di svolgimento dei corsi, eventualmente completare o modificare la scheda contenente le informazioni sulla sede legale e compilare le schede delle offerte formative. A tal fine riceveranno (se non ne sono già in possesso) le credenziali per l'accesso (username e password) al portale www.altaformazioneinrete.it per la compilazione di quanto richiesto.

- gli Organismi formativi che non sono accreditati ma hanno presentato domanda di accreditamento alla data di invio delle proposte, devono registrarsi e compilare la domanda di ammissione sul portale del Catalogo all'indirizzo www.altaformazioneinrete.it. La domanda di ammissione, stampata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organismo ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia semplice, chiara e leggibile, di un documento di riconoscimento valido dovrà essere inviata tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento all'indirizzo REGIONE EMILIA ROMAGNA - Direzione Cultura, Formazione e Lavoro - Servizio programmazione, valutazione ed interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro, Viale Aldo Moro, n. 38 - 40127 - Bologna entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza della data di presentazione telematica. Farà fede il timbro postale di invio. Questi Organismi di formazione dovranno compilare la scheda contenente i dati identificativi relativi alla sede legale, alle sedi di svolgimento dei corsi e le schede con le informazioni relative alle proposte formative;
- le Università e le Fondazioni (art.3 lettera b) non già ammesse a Catalogo dalla Amministrazione regionale nella precedente edizione devono registrarsi e compilare la domanda di ammissione sul portale del Catalogo all'indirizzo www.altaformazioneinrete.it. La domanda di ammissione, stampata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organismo ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia semplice, chiara e leggibile, di un documento di riconoscimento valido dovrà essere inviata tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento all'indirizzo REGIONE EMILIA ROMAGNA - Direzione Cultura, Formazione e Lavoro - Servizio programmazione, valutazione ed interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro, Viale Aldo Moro, n. 38 - 40127 - Bologna entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza della data di presentazione telematica. Farà fede il timbro postale di invio.

In ogni caso, indipendentemente dalla precedente o contestuale richiesta di ammissione a Catalogo, dovranno compilare la scheda contenente i dati identificativi relativi alla sede legale, alle sedi di svolgimento dei corsi e le schede con le informazioni relative alle proposte formative.

Per i soli Master Universitari le schede relative alle proposte formative dovranno essere compilate con il solo riferimento ai dati di classificazione dell'offerta formativa, la classificazione per competenze, le competenze e i requisiti minimi di ingresso, la durata totale in ore, l'articolazione in ore con riferimento alle diverse modalità (aula, stage,), il costo di partecipazione.

Si sottolinea che il costo evidenziato nel Catalogo è omnicomprensivo: gli Organismi non possono richiedere ai partecipanti rimborsi per altri servizi connessi, se non eventualmente - laddove previsto e quantificato - la copertura dei costi di certificazione.

Si specifica che per tutte le **proposte nelle schede con le informazioni delle offerte formative dovranno essere inserite:**

- la valutazione sommativa (livello formativo obiettivo) **di corso** per ciascuna singola competenza oggetto del corso;
- le competenze minime richieste in ingresso (sia oggetto del corso che già in possesso del partecipante).

Nel caso di presentazione di Master non universitari gli Organismi dovranno inviare, tramite portale, in formato elettronico e seguendo le procedure previste copia dell'Accordo di partenariato con l'Università pena la non ammissibilità a valutazione.

Tutte le procedure telematiche dovranno improrogabilmente essere concluse entro le ore 18,00 del 6 giugno 2011.

L'accesso al Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione all'indirizzo www.altaformazioneinrete.it per gli adempimenti previsti sarà consentito a partire **dalle ore 9,00 del 6 maggio 2011.**

Si precisa che in ogni caso le schede delle offerte formative **NON** devono essere inviate in forma cartacea ma solo inserite a Portale.

Tutti gli Organismi - di cui all'art. 3 lettere a) e b) - dovranno spedire a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento (fa fede il timbro postale), all'indirizzo REGIONE EMILIA ROMAGNA - Direzione Cultura, Formazione e Lavoro - Servizio programmazione, valutazione ed interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro, Viale Aldo Moro, n. 38 - 40127 - Bologna **la dichiarazione d'impegno**, di cui all'apposita scheda - scaricabile dal portale del Catalogo, in regola con le norme sul bollo sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organismo ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia semplice, chiara e leggibile, di un documento di riconoscimento valido.

L'invio telematico non seguito, nei tempi e con le modalità previste, dall'invio della documentazione cartacea prevista è causa di non ammissibilità della richiesta. Non è altresì ammissibile la richiesta inviata in cartaceo nel caso in cui non siano state concluse, entro la scadenza sopra indicata, le procedure telematiche.

Art. 6 Istruttoria e valutazione delle richieste di ammissione a Catalogo degli organismi e delle offerte formative

L'istruttoria per l'inserimento nel Catalogo degli Organismi di formazione e dell'offerta formativa sarà a cura di una Commissione di valutazione nominata con atto del Direttore Generale Cultura, Formazione e Lavoro.

Le domande di ammissione degli Organismi saranno oggetto di istruttoria ai fini dell'ammissibilità al Catalogo se:

- pervenute nei termini indicati;
- presentate da Organismi di formazione in possesso dei requisiti indicati all'art. 3, Capo II;
- compilate con tutte le informazioni richieste ed inviate per via telematica e cartacea (ove richiesto) all'ufficio preposto secondo quanto indicato al precedente art. 5, Capo II;
- corredate di tutti i documenti richiesti al precedente art. 5, Capo II.

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del Servizio regionale competente.

Le offerte formative candidate da soggetti ammessi saranno ritenute ammissibili e sottoposte a successiva valutazione se:

- pervenute nei termini indicati;
- compilate con tutte le informazioni richieste;
- soddisfano e possiedono i requisiti previsti all'art 4:
 - tipologie formative previste alla lettera A;
 - contenuti e argomenti formativi riferiti alle macro-aree tematiche della lettera B;
 - settori/ambiti produttivi inquadrabili all'interno dell'elenco indicato alla lettera C;
 - tipologie di destinatari rientranti alla lettera D;
 - sede di svolgimento corso come indicato alla lettera F;
 - rispetto dei massimali di durata e delle caratteristiche delle attività FAD come previsto alla lettera G;
 - rispetto dei massimali di durata e delle caratteristiche delle attività di stage, visite guidate e outdoor come previsto alla lettera H;
 - rispetto delle caratteristiche indicate alla lettera I;
 - attestazione rilasciata;

Le offerte formative ammissibili dovranno positivamente superare una valutazione di coerenza e qualità effettuata dalla Commissione di valutazione in merito a:

- obiettivi, contenuti e coerenza interna del corso;
- coerenza tra la tipologia del destinatario e i contenuti formativi proposti;
- metodologie formative previste;
- risultati attesi a fine corso (in termini di competenze acquisite dai destinatari);
- modalità di valutazione delle competenze acquisite dai destinatari.

I master universitari ammissibili, che pertanto rispettano quanto previsto all'art. 4, Capo II, non sono sottoposti a ulteriori valutazioni e pertanto sono validati e ammessi a catalogo.

Art. 7 Tempi ed esiti delle istruttorie

Le procedure per l'ammissione degli Organismi e della relativa Offerta nel Catalogo si concluderà con l'approvazione con atto del dirigente competente:

- elenco degli organismi ammessi e della relativa offerta ammessa;
- elenco degli organismi non ammessi;
- elenco dell'offerta non ammessa.

Tale atto sarà pubblicato all'indirizzo www.emiliaromagnasapere.it e www.altaformazioneinrete.it

Ciascun Organismo, accedendo alla propria area riservata del Catalogo, potrà verificare nelle schede delle proprie proposte formative il relativo parere espresso dalla Commissione. Le singole schede saranno consultabili dai soggetti aventi diritto presso il Servizio Programmazione, valutazione ed interventi formativi nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro.

Il Catalogo sarà pubblicato e consultabile all'indirizzo www.altaformazioneinrete.it a partire dal **4 luglio 2011**.

Art. 8 Obblighi degli Organismi di formazione

Gli Organismi di formazione che saranno ammessi a Catalogo si impegnano a osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento, ivi compresa l'attività di vigilanza e controllo espletata dalla Regione Emilia-Romagna e dalle Amministrazioni Regionali che assegneranno voucher per la frequenza dei corsi ammessi al Catalogo in base al presente avviso nonché a fornire la documentazione ed i dati richiesti.

Gli Organismi si impegnano altresì a svolgere le attività così come approvate ed inserite nel Catalogo.

In particolare gli Organismi di formazione si impegnano ad osservare le norme specifiche contenute nel presente Avviso e nelle "Norme di funzionamento dei corsi" che saranno disponibili sul portale all'indirizzo www.altaformazioneinrete.it, area operatori.

In particolare gli Organismi utilizzando le procedure previste dal portale all'indirizzo www.altaformazioneinrete.it, area operatori, dovranno:

entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria dell'assegnazione dei voucher:

- effettuare la verifica dei requisiti e delle competenze in ingresso di ciascun voucherista assegnato e inserire a portale l'esito della verifica;
- **confermare la data di avvio** nel caso in cui risultino assegnati almeno 4 voucher, aventi i requisiti di accesso, **all'edizione del corso** e contestualmente attivare le iscrizioni dei voucheristi assegnati;
- **comunicare l'intenzione di attivare l'edizione del corso e**, in questo caso, **confermare la data di avvio** nel caso in cui risultino assegnati un numero inferiore a 4 voucher aventi i requisiti di accesso e contestualmente attivare le iscrizioni dei voucheristi assegnati;

entro tre giorni dall'avvio del corso

- effettuare la valutazione sommativa sul gruppo aula **dell'edizione del corso** per ciascuna singola competenza oggetto del corso.

al termine del corso

- effettuare la valutazione dei singoli voucheristi, indicando il livello formativo raggiunto per ciascuna singola competenza oggetto del corso.

L'inosservanza di tali adempimenti, e degli altri individuati nelle "norme di funzionamento dei corsi", nonché degli obblighi di cui alla "Dichiarazione di impegno", comporterà l'esclusione dell'Organismo di formazione dal Catalogo, e conseguentemente dell'intera offerta formativa, e l'impossibilità di ripresentare la domanda alla successiva fase di riapertura del Catalogo. A tutela dei partecipanti, l'organismo di formazione è comunque tenuto a portare a conclusione tutte e solo le attività già avviate.

Art. 9 Modalità di erogazione dei voucher

Il destinatario dell'assegno formativo (voucher) è la persona che ha presentato domanda ed è stata ammessa in graduatoria.

Il voucher sarà erogato al beneficiario finale assegnatario del contributo o all'Organismo di formazione, secondo quanto disposto nel disciplinare informativo per i voucheristi che sarà disponibile sul portale all'indirizzo www.altiformazioneinrete.it, area dei sottoportali regionali.

In particolare, qualora l'attività formativa sia svolta nel territorio della Regione Emilia Romagna, l'assegno formativo (voucher) sarà erogato:

- in nome e per conto dell'assegnatario direttamente all'Organismo nel caso in cui il corso sia erogato da un Organismo di formazione accreditato;
- in unica soluzione direttamente alla persona assegnataria al termine dell'attività formativa nel caso in cui il corso sia erogato da una Università o Fondazione (art. 3 lettera b). In particolare sarà erogato a seguito dell'invio della documentazione alla Regione Emilia Romagna così come indicato nel Disciplinare informativo per i voucheristi.

Gli organismi di formazione accreditati dovranno scegliere tra le seguenti modalità di pagamento:

- al 100% a conclusione dell'attività quale saldo e fermo restando il raggiungimento minimo del 70% della frequenza dei destinatari;
- rimborso del 30% del valore dei voucher assegnati, da richiedersi al raggiungimento del 30% dell'attività.

Il saldo sarà erogato al termine del corso, fermo restando il raggiungimento minimo del 70% della frequenza da parte dei destinatari e l'adempimento di quanto previsto dal disposto del precedente art. 8, Capo II.

Per le Università e le Fondazioni (art. 3 lettera b) il pagamento avverrà in un'unica soluzione pari al 100% del valore del voucher a conclusione dell'attività, quale saldo e fermo restando il raggiungimento minimo del 70% della frequenza da parte dei destinatari e l'adempimento di quanto previsto dal disposto dell'art. 8, Capo II.

Si precisa che poiché potranno avere accesso ai corsi anche beneficiari di voucher residenti in altre Regioni le modalità di pagamento saranno in tali casi quelle previste dalla Regione finanziatrice.

Art. 10 Pubblicità dei percorsi formativi ammessi a Catalogo

L'Organismo può svolgere attività pubblicitaria e promozionale solo dopo la pubblicazione del Catalogo.

Nella pubblicizzazione dei percorsi l'Organismo dovrà riportare i loghi Altaformazioneinrete, Unione europea, Fondo sociale europeo, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Regioni operative di cui all'art. 2 del Capo I. Tali loghi sono scaricabili all'indirizzo www.altaformazioneinrete.it;

In particolare la pubblicizzazione delle iniziative dovrà rendere evidente che si tratta di un'attività ammessa ad un Catalogo che prevede il finanziamento alle singole persone per l'accesso. Pertanto deve essere evidenziato che non si tratta di una attività finanziata.

Capo III

Assegnazione assegni formativi (voucher)

Art. 11 Requisiti dei destinatari dei contributi

Possono presentare domanda per l'assegnazione di un voucher le persone che, alla data di presentazione della domanda, siano in età compresa tra i 18 ed i 64 anni, abbiano residenza in regione e rientrino in una delle due tipologie sotto descritti:

- **Disoccupati e inoccupati in possesso di un titolo di laurea** (vecchio o nuovo ordinamento) rilasciato da:
 - o Atenei italiani; Istituti Speciali Universitari; Scuole Superiori per mediatori linguistici; Istituti di specializzazione in psicoterapia; Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Legge 508/1999); tutti riconosciuti dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - o Atenei stranieri ma con titolo di studio già riconosciuto da un'autorità italiana competente ai fini dell'esercizio di un'attività professionale regolamentata o ai fini dell'ammissione ad un corso di studio universitario di livello superiore al primo;
- **Occupati, o persone in CIGO, CIGS o mobilità, in possesso almeno di un diploma di scuola secondaria superiore** (il titolo minimo richiesto è il diploma di scuola secondaria superiore).

Lo stato di disoccupazione viene riconosciuto, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 297/02, al soggetto per il quale ricorrono contestualmente le seguenti tre condizioni:

- 1) essere privo di lavoro;
- 2) essere immediatamente disponibile al lavoro;
- 3) aver concordato le modalità di ricerca attiva del lavoro con i servizi competenti.

Quindi lo stato di disoccupazione viene riconosciuto solo a coloro che si recano al Centro per l'Impiego competente per domicilio e dichiarano l'immediata disponibilità al lavoro.

Tale certificazione non rileva ai fini dell'ammissibilità della domanda ma per l'assegnazione del punteggio previsto dal criterio di valutazione "Condizione occupazionale".

Non sono ammissibili all'assegnazione di un voucher coloro che alla data di pubblicazione dell'avviso:

- hanno un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo con l'Organismo di formazione titolare del corso per il quale si intende presentare richiesta di voucher. Le persone occupate a qualsiasi titolo in Organismi di formazione presenti nel Catalogo possono richiedere un assegno formativo (voucher) per

- la partecipazione ad un percorso formativo presentato da un Organismo di formazione diverso (e pertanto con il quale non è in essere alcun tipo di rapporto di lavoro);
- hanno un rapporto di lavoro dipendente con un organismo di diritto pubblico. Gli organismi di diritto pubblico sono le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome, gli enti territoriali e locali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico comunque denominati e le loro associazioni, cioè qualsiasi organismo: istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; avente personalità giuridica; la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di quest'ultimi, oppure il cui organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito per più della metà dei membri designati dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.
 - siano titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia

Art. 12 Individuazione dei percorsi formativi

I percorsi formativi per i quali si può richiedere l'assegnazione del voucher sono quelli contenuti nel Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione, disponibile su internet all'indirizzo www.altaformazioneinrete.it.

Art. 13 Ammontare dell'assegno formativo (voucher)

L'assegno formativo (voucher) viene assegnato alla singola persona, ed è finalizzato al rimborso della quota di partecipazione al corso scelto fino ad un massimo di € 5.000,00.

L'importo massimo rimborsabile per ciascuna ora di attività non può essere superiore a 25 euro. Si specifica che, poiché il costo orario riconosciuto e rimborsabile dalla Regione per la partecipazione all'attività formativa non potrà superare i 25 euro per ora, nel caso di attività di durata inferiore alle 200 ore e con costo superiore a tali parametri, il valore del voucher sarà comunque rapportato al numero delle ore del corso (es. 160 ore = max 4.000 euro; 180 ore = max. 4.500 euro ...).

Nel caso di accesso a corsi il cui costo di iscrizione è superiore ad € 5.000,00, nonché i casi in cui pur inferiore o uguale a € 5.000,00, il costo orario sia superiore a 25 euro, la quota eccedente rimane a carico del destinatario del voucher.

L'assegno formativo sarà riconosciuto ed erogato solo se la frequenza è pari o superiore al 70% delle ore previste. Pertanto

nel caso in cui l'assegnatario interrompa la frequenza del corso prima del raggiungimento del 70% della durata totale, i costi rimarranno a suo totale carico. (Capo III, art. 18 "Adempimenti del beneficiario di voucher e procedure di gestione").

L'Amministrazione regionale riconosce le spese di vitto, alloggio e trasferimento al beneficiario di voucher per la frequenza di un corso presente nel Catalogo e realizzato in una Regione diversa da quella di residenza.

Le somme previste per il rimborso sono riportate nella Tabella di cui all'art. 24, Capo IV, e saranno erogate solo nel caso in cui sia raggiunto un livello minimo di frequenza pari al 70%, secondo quanto indicato all'art. 18, Capo III del presente avviso.

Il costo evidenziato nel Catalogo è omnicomprensivo: gli Organismi di formazione non possono richiedere ai partecipanti rimborsi per altri servizi connessi, se non eventualmente - laddove previsto e quantificato - la copertura dei costi di certificazione.

Art. 14 Dotazione finanziaria per la concessione di voucher

La dotazione finanziaria complessiva del presente avviso per la concessione di voucher è di € 1.000.000,00 a valere sull'Asse V "Transnazionalità e Interregionalità".

Tale importo sarà destinato per il 50% al finanziamento di assegni formativi richiesti da "Disoccupati e inoccupati in possesso di un titolo di laurea" e per il 50% al finanziamento di assegni formativi richiesti da "Occupati, o persone in CIGO, CIGS o mobilità, in possesso almeno di un diploma di scuola secondaria superiore" così come specificatamente descritti all'art. 11, Capo III.

Nel caso di totale esaurimento delle domande ammissibili in una graduatoria, le risorse potranno essere utilizzate, se necessario, ad integrazione dell'altra graduatoria.

Art. 15 Modalità e termini di presentazione della domanda di voucher

Coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 11, Capo III, dovranno:

1. registrarsi al portale del Catalogo all'indirizzo www.altaformazioneinrete.it,
2. compilare on-line la domanda di assegnazione del voucher in tutte le sue parti
3. effettuare l'invio on line **a partire dalle ore 9,00 del 4 luglio ed improrogabilmente entro e non oltre le ore 18,00 del 4 agosto 2011;**

4. stampare la domanda così compilata, firmarla ed apporre la marca da bollo (€ 14,62)
5. allegare alla domanda una fotocopia semplice, chiara e leggibile di un documento di riconoscimento valido;

La domanda cartacea corredata di quanto richiesto dovrà pervenire a:

REGIONE EMILIA ROMAGNA - Direzione Cultura, Formazione e Lavoro - Servizio programmazione, valutazione ed interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro, Viale Aldo Moro, n. 38 - 40127 - Bologna.

La domanda potrà:

- essere consegnata a mano entro e **non oltre le ore 12 del 5 Agosto 2011 pena la non ammissibilità**;
- essere inviata in busta chiusa, recante l'indicazione del mittente e la dicitura "Domanda di Voucher" con **raccomandata AR** entro e non oltre il giorno **5 Agosto 2011 pena la non ammissibilità**. In tal caso farà fede il timbro postale di invio.

La sola compilazione on line, anche se inoltrata informaticamente entro la scadenza, ma non seguita dalla presentazione della domanda cartacea, non rende valida la domanda medesima.

I soggetti disoccupati dovranno allegare alla domanda una certificazione del Centro per l'impiego competente attestante l'avvenuta iscrizione alle liste di disponibilità e l'anzianità di iscrizione. Tale certificazione non rileva ai fini dell'ammissibilità della domanda ma per l'assegnazione del punteggio previsto dal criterio di valutazione "Condizione occupazionale".

Il candidato sarà ritenuto responsabile della correttezza e della veridicità delle informazioni fornite ai sensi del codice penale e della legislazione in materia di autocertificazione. Le suddette autocertificazioni saranno sottoposte a controlli. Inoltre decadrà dal diritto al voucher e i costi di partecipazione al corso rimarranno a suo totale carico.

Sarà possibile presentare una sola domanda di voucher a valere sul presente avviso pena la non ammissibilità.

Art. 16 Istruttoria e valutazione delle richieste di voucher

L'istruttoria di ammissibilità delle domande di assegno formativo verrà svolta dal Servizio programmazione, valutazione e interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro.

Le domande pervenute saranno ritenute ammissibili se:

- presentate da persone in possesso dei requisiti indicati all'art. 11, Capo III del presente avviso;
- compilate in tutte le parti sull'apposito formulario on-line ed **inviare per via telematica entro le ore 18 del 4 Agosto**;
- consegnata/inviata alla Regione Emilia-Romagna nelle modalità e nei tempi previsti all'art. 15, Capo III e corredata di tutti gli allegati richiesti;

L'istruttoria per l'assegnazione dei voucher per la predisposizione delle graduatorie degli assegnatari avviene separatamente per le domande presentate da soggetti occupati o disoccupati, sulla base dei criteri di seguito elencati:

CRITERI PER ASSEGNAZIONE PUNTEGGI

Disoccupati e inoccupati in possesso di un titolo di laurea

Precedente assegnazione di voucher del Catalogo Alta Formazione in attuazione delle proprie deliberazioni nn. 896/2008 e 742/2009:

<i>Precedente assegnazione</i>	<i>Punteggio</i>
NO	5
SI	0

Età del richiedente:

<i>Età</i>	<i>Punteggio</i>
Meno di 27 anni	20
Da 28 a 35 anni	15
Da 36 a 45 anni	10
oltre i 45 anni	5

Possesso di titolo accademico e relativa votazione:

Voto di laurea max			<i>Punteggio</i>
DU, DL, L, LM	Facoltà di Ingegneria dei Politecnici	Diplomi universitari a fini speciali	
66-90	60-82	42-57	0
91-100	83-91	58-64	5
101-105	92-95	65-67	10
106-110	96-100	68-70	20

Voto di laurea max			Punteggio
DU, DL, L, LM	Facoltà di Ingegneria dei Politecnic i	Diplomi universitari a fini speciali	
110 con lode	100 con lode	70 con lode	25

Condizione occupazionale:

Condizione occupazionale	Punteggio
Disoccupato da oltre 12 mesi	5

Nella ipotesi di titolo accademico conseguito all'estero o non espresso secondo i valori di cui sopra sarà applicata la seguente formula sviluppata in analogia con quella elaborata dal MIUR (nota n. 9466/1997):

$$V.I. = \frac{(V.L. - V. \text{ min.})}{(V.\text{max.} - V.\text{min.})} \times 44 + 66$$

dove:

V.I. = voto italiano equivalente in centodecimi;

V.L. = voto di laurea conseguito dallo studente all'estero;

V. min. = voto minimo di laurea conseguibile nel Paese straniero;

V. max. = voto massimo di laurea conseguibile nel Paese straniero;

Nel caso in cui il titolo accademico sia stato rilasciato senza voto, si attribuisce la votazione minima prevista secondo il sistema italiano.

Il punteggio massimo assegnabile è pari a 55 punti.

Nel caso in cui due o più candidati riportino parità di punteggio, l'ordine di assegnazione del voucher avverrà in base all'età, con priorità ai soggetti più giovani.

Occupati, o persone in CIGO, CIGS o mobilità, in possesso almeno di un diploma di scuola secondaria superiore

Precedente assegnazione di voucher del Catalogo Alta Formazione in attuazione delle proprie deliberazioni nn. 896/2008 e 742/2009:

<i>Precedente assegnazione</i>	<i>Punteggio</i>
NO	5
SI	0

Genere:

<i>Genere</i>	<i>Punteggio</i>
Femmine	5
Maschi	0

Età:

<i>Età</i>	<i>Punteggio</i>
Meno di 35 anni	5
Da 35 a 40 anni	10
Da 41 a 50 anni	20
Da 51 a 55 anni	15
Oltre 55 anni	5

Condizione occupazionale:

<i>Condizione occupazionale</i>	<i>Punteggio</i>
Persone in mobilità	25
Lavoratore in CIGS	20
Contratto a progetto, co.co.co. somministrazione e interinale, associati in partecipazione	15
Partita IVA	10
CIGO, inserimento, intermittente, tempo determinato	5
Tempo indeterminato, apprendistato, CFL, titolari d'impresa	0

Il punteggio massimo assegnabile è pari a 55 punti.
 Nel caso in cui due o più candidati riportino parità di punteggio, l'ordine di assegnazione del voucher avverrà in base all'età, con priorità ai soggetti più anziani.

Art. 17 Tempi ed esiti delle istruttorie delle richieste di voucher

Il Dirigente del Servizio programmazione, valutazione ed interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione

e del lavoro procederà - sulla base dell'istruttoria effettuata - a redigere due graduatorie, rispettivamente per i soggetti occupati/CIGO/CIGS/mobilità e per quelli disoccupati/inoccupati. I voucher verranno assegnati in ordine di graduatoria sino ad esaurimento dei fondi rispettivamente stanziati.

Nel caso in cui a completamento della redazione delle graduatorie rimangano risorse inutilizzate in una delle due, per esaurimento delle domande ivi ammissibili, tali risorse potranno essere utilizzate, ad integrazione dell'altra graduatoria.

Nel caso si dovessero verificare economie per revoche e rinunce, il Dirigente competente potrà procedere allo scorrimento della graduatoria fino all'assegnazione di tutte le risorse finanziarie disponibili, e comunque non oltre i termini massimi previsti per garantire la possibilità di scelta e di frequenza delle attività.

La graduatoria delle richieste ammesse, con l'indicazione dei finanziati, e gli elenchi delle richieste non ammesse con le relative motivazioni, saranno pubblicati sul sito www.altaformazioneinrete.it il giorno 07/10/2011.

Art. 18 Adempimenti del beneficiario di voucher e procedure di gestione

I beneficiari del voucher devono garantire un livello minimo di frequenza pari al 70% delle ore totali di durata del corso e, in generale, adempiere a quanto previsto nel paragrafo 8 della deliberazione di Giunta regionale n. 105/2010 nonché a quanto disposto nel disciplinare informativo per i voucheristi. Entrambi i documenti saranno disponibili sul portale del Catalogo all'indirizzo www.altaformazioneinrete.it, area utenti.

L'Amministrazione regionale erogherà le somme previste come riconoscimento delle spese di vitto, alloggio e trasferimento per la frequenza ad un corso realizzato in una Regione diversa da quella di residenza solo nel caso in cui sia raggiunto un livello minimo di frequenza pari al 70%. Il rimborso delle spese viene rideterminato (solo in diminuzione) se le ore effettive di durata del corso risultano diverse da quelle previste e portano a collocare il corso in un intervallo di durata diverso da quello iniziale.

Si ricorda che nel caso in cui l'assegnatario interrompa la frequenza del corso prima del raggiungimento del 70% della durata totale, i costi rimarranno a suo totale carico. Nel solo caso in cui, per motivi di giusta causa documentati, l'assegnatario non sia in grado di proseguire l'attività, pur avendo raggiunto almeno il 30% di frequenza, l'importo massimo erogabile sarà commisurato alle ore effettivamente frequentate.

Il raggiungimento di un livello minimo di frequenza pari al 70% delle ore totali di durata del percorso formativo è condizione indispensabile anche per il riconoscimento e l'erogazione delle spese di vitto, alloggio e trasferimento.

Inoltre, è richiesto, pena la non riconoscibilità del voucher, di:

- effettuare la "sostituzione" del corso, operando una seconda scelta tramite portale, sui corsi attivi, nei tempi indicati nelle norme di funzionamento dei corsi e nel disciplinare contenente gli adempimenti in carico agli assegnatari di voucher;
- effettuare la valutazione ex ante sulle competenze del corso scelto;
- effettuare la valutazione ex post sulle competenze del corso frequentato;
- compilare il questionario di gradimento sul corso frequentato.

Nello specifico il **beneficiario può effettuare una seconda scelta** sui soli corsi attivi:

- **dal 21° al 40° giorno** dalla pubblicazione della graduatoria, in caso di rinuncia da parte dell'OdF ad **attivare** il corso;
- in caso di rinuncia da parte dell'OdF ad **avviare** il corso precedentemente attivato, **per 20 giorni** dalla rinuncia dell'OdF;
- qualora il numero di voucher assegnati ad un corso attivo sia superiore al numero massimo di partecipanti consentito ed il voucherista non accetti di partecipare alla nuova edizione del corso eventualmente autorizzata dall'Amministrazione a norma del punto E) dell'art. 4, Capo II.

Nel caso il nuovo corso (seconda scelta) preveda un costo diverso da quello originariamente assegnato, la conferma del valore del voucher avverrà nei limiti dell'importo già concesso, salvo riduzione dello stesso in caso di scelta di un corso di costo inferiore.

È inoltre richiesto di comunicare, tramite portale, l'eventuale rinuncia o interruzione definitiva della frequenza al corso, pena la non ammissibilità a future iniziative regionali di assegnazione di voucher finanziati con contributi pubblici.

In caso di mancato rispetto di quest'ultimo adempimento e degli altri previsti a carico del beneficiario si potrà procedere alla revoca del voucher, e quindi l'intero costo di partecipazione al corso sarà a carico del beneficiario. Si potrà altresì procedere alla revoca del voucher nell'ipotesi in cui il beneficiario di voucher non superi la fase di selezione in ingresso prevista dall'organismo di formazione.

L'amministrazione regionale si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria in caso di revoca del contributo o di rinuncia al voucher da parte dei beneficiari. In tal caso i soggetti che hanno richiesto il voucher e che, pur essendo ammissibili al contributo non sono stati finanziati per esaurimento delle risorse disponibili, possono conseguire un'assegnazione del voucher successiva alla pubblicazione della graduatoria.

Affinché l'Amministrazione possa provvedere all'eventuale assegnazione di ulteriori voucher per scorrimento della graduatoria, è necessario che il richiedente sia iscritto ad un corso attivo. Pertanto coloro che **hanno richiesto il voucher e che pur essendo ammissibili non sono stati finanziati, a partire dal 21° giorno dalla pubblicazione della graduatoria** devono verificare se il corso a cui sono iscritti risulti fra quelli attivati. In caso negativo, ovvero nel caso il corso **non** sia stato attivato dall'Organismo di formazione, i richiedenti hanno la facoltà, dal 21° al 40° giorno dalla pubblicazione della graduatoria, di effettuare la scelta sostitutiva iscrivendosi ad un corso attivo e coerente per consentire, in caso di scorrimento della graduatoria l'assegnazione del voucher.

Qualora il richiedente non provveda a effettuare la scelta sostitutiva l'Amministrazione non procederà all'assegnazione del contributo.

I beneficiari di voucher sono soggetti, nello svolgimento delle attività, ai controlli che saranno disposti dalla presente Regione.

Art. 19 Modalità di erogazione dei voucher

Il destinatario dell'assegno formativo (voucher) è la persona che ha presentato domanda ed è stata ammessa in graduatoria.

Il voucher sarà erogato al beneficiario finale assegnatario del contributo o all'Organismo di formazione, secondo quanto disposto nel disciplinare informativo per i voucheristi che sarà disponibile sul portale all'indirizzo www.altaformazioneinrete.it, area dei sottoportali regionali.

In particolare, qualora l'attività formative sia svolta nel territorio della Regione Emilia Romagna, l'assegno formativo (voucher) sarà erogato:

- in nome e per conto dell'assegnatario direttamente all'Organismo nel caso in cui il corso sia erogato da un Organismo di formazione accreditato;
- in unica soluzione direttamente alla persona assegnataria al termine dell'attività formativa nel caso in cui il corso sia

erogato da una Università o Fondazione (art. 3 lettera b).
In particolare sarà erogato a seguito dell'invio della documentazione alla Regione Emilia Romagna così come indicato nel Disciplinare informativo per i voucheristi.

Nel caso in cui l'attività formativa sia svolta nel territorio di un'altra Regione l'assegno formativo (voucher) sarà liquidato in unica soluzione direttamente alla persona assegnataria al termine dell'attività formativa. In particolare sarà erogato a seguito dell'invio della documentazione alla Regione Emilia Romagna così come indicato nel Disciplinare informativo per i voucheristi.

Si specifica che in caso il corso frequentato venga realizzato in una Regione diversa da quella di residenza, il beneficiario può richiedere, sempre al termine dell'attività, il rimborso delle spese sostenute ed ammissibili, con le modalità e nei termini previsti all'art. 13, Capo III e nel disciplinare informativo per i voucheristi, inviando la relativa documentazione al succitato indirizzo.

Il rimborso sarà erogato in unica soluzione direttamente alla persona assegnataria.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 20 Foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

Art. 21 Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Programmazione, valutazione ed interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro, dottoressa Francesca Bergamini.

Art. 22 Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni. Le relative "Informative" sono parte integrante del presente atto.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali per gli Organismi di formazione

A. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

B. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della procedura di iscrizione dell'Organismo al Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione www.altaformazioneinrete.it e durante tutte le fasi successive di comunicazione.

C. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) registrare i dati relativi agli organismi che intendono presentare richieste di ammissione e offerte formative da inserire nel Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione;
 - b) realizzare attività di istruttoria e valutazione delle richieste di ammissione, delle offerte formative e pubblicazione nel Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione accessibile all'indirizzo www.altaformazioneinrete.it;
 - c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
 - d) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale;
 - e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.
- Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

D. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

E. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte alla precedente lettera c. Finalità del trattamento.

F. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste alla precedente lettera c. Finalità del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. I dati personali potranno altresì essere oggetto di diffusione in forza di una Norma di Legge o di Regolamento che lo preveda espressamente.

G. Diritti dell'interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

H. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale della Direzione Cultura, Formazione e Lavoro. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi

direttamente presso lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali per i richiedenti voucher

A. Premessa

1.1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

B. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della procedura di iscrizione della persona al portale del Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione www.altaformazioneinrete.it e durante tutte le fasi successive di comunicazione.

C. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) registrare i dati delle persone che intendono presentare domanda di assegnazione di voucher per i percorsi formativi inseriti nel Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione;
- b) realizzare attività di istruttoria e valutazione delle domande pervenute e pubblicazione degli esiti sul sito www.altaformazioneinrete.it e sul sito della Regione Emilia-Romagna www.emiliaromagnasapere.it;
- c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
- d) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale;
- e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

D. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra

evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

E. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte alla precedente lettera C. Finalità del trattamento.

F. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste alla precedente lettera C. Finalità del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. I dati personali potranno altresì essere oggetto di diffusione in forza di una Norma di Legge o di Regolamento che lo preveda espressamente.

G. Diritti dell'interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli

di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

H. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale della Direzione Cultura, Formazione e Lavoro. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 051-5275360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

Art. 23 Informazione sull'avviso

Il presente avviso è reperibile in Internet all'indirizzo www.emiliaromagnasapere.it

Sul portale www.altaformazioneinrete.it saranno disponibili on-line tutte le informazioni per la compilazione delle domande e una sezione FAQ con le risposte dell'amministrazione alle domande più frequenti. Inoltre le informazioni possono essere richieste al servizio help-desk al numero verde 800 168507, per il servizio di orientamento alla scelta, per assistenza alla compilazione della domanda e per problemi informatici legati all'uso delle procedure.

Le informazioni possono inoltre essere richieste al Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito

delle politiche della formazione e del lavoro inviando una mail all'indirizzo progval@regione.emilia-romagna.it.

Art. 24 Tabella per le spese di mobilità

Catalogo Interregionale Alta formazione: Tabella delle somme forfettarie per i rimborsi delle spese di mobilità (dati in euro)										
		Regione sede del corso								
		Basilicata	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Marche	Puglia	Sardegna	Sicilia	Veneto
Durata ore corso	160	394,6	378	566,6	318	325	382,8	380,91	594,2	335
	161-200	395,95	380,06	569,42	319,78	326,69	384,42	382,25	596,3	336,74
	201-409	450,1	462,31	682,07	390,83	394,19	449,12	435,75	680,35	406,49
	250-300	516,44	563,06	820,06	477,86	476,88	528,38	501,29	783,31	491,94
	301-600	585,48	667,93	963,69	568,45	562,94	610,87	569,5	890,48	580,87
	oltre 600	991,6	1.284,81	1.808,57	1.101,33	1.069,19	1.096,12	970,75	1.520,85	1.103,99

Allegato B)



La semplificazione della spesa di cui all'art. 11.3 (b)
del Reg. (CE) n. 1081/2006 e s.m.i.: metodologia per
l'applicazione delle somme forfettarie ai rimborsi spese
per la frequenza in mobilità dei corsi del Catalogo
Interregionale dell'Alta Formazione

1. Premessa

Le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, hanno aderito al progetto interregionale "Verso un sistema integrato di alta formazione", per la cui attuazione è stato stipulato un Protocollo d'Intesa in data 14 aprile 2009, il cui schema di adesione è stato approvato dalla presente Amministrazione regionale con DGR 2265/2008.

Il Protocollo d'intesa per la realizzazione operativa del progetto di Catalogo Interregionale di Alta Formazione a supporto dell'erogazione di voucher formativi tra il Ministero del Lavoro e la Regione Veneto (capofila), è stato siglato in data 8 aprile 2010.

Il progetto, che è alla sua terza edizione, è rivolto all'implementazione e sviluppo del Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione, che raccoglie le offerte formative degli organismi delle Regioni operative, e alla successiva erogazione di voucher per la fruizioni dei corsi inseriti nel Catalogo.

Uno degli elementi caratteristici del progetto è rappresentato dalla "mobilità", cioè dalla possibilità che il beneficiario di un voucher erogato da una Regione aderente scelga di frequentare un corso che si svolge in una regione diversa da quella di assegnazione del voucher. La mobilità interregionale è stata favorita - nelle precedenti edizioni del Catalogo - dal riconoscimento, secondo specifici criteri e parametri regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto connesse alla fruizione dei corsi, che tuttavia sono state rimborsate secondo il criterio dei costi reali, e quindi attraverso la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Con la presente edizione del Catalogo le Regioni aderenti hanno proposto l'individuazione e applicazione di forme di semplificazione per il riconoscimento delle spese connesse alla mobilità interregionale, al fine di alleggerire - per i beneficiari, gli organismi formativi e le amministrazioni pubbliche - il carico amministrativo connesso alle attività di raccolta e verifica di documenti comprovanti la spesa che, come è noto, è particolarmente oneroso e complesso per le attività

oggetto di sovvenzioni, stante l'elevato numero di documenti probatori delle spese.

L'introduzione di forme di semplificazione per il riconoscimento dei costi ammissibili determina l'esigenza di definire approcci metodologici adeguati, nonché di stabilire regole e condizioni atte a renderne possibile e agevole l'utilizzo.

Il Comitato Tecnico di Progetto (CTP), organismo di gestione del progetto che raccoglie le Regioni aderenti, ha analizzato le diverse opzioni previste, individuato e condiviso le metodologie, le regole e le condizioni comuni per il riconoscimento delle spese di mobilità alla luce delle opzioni di semplificazione introdotte dal Reg. (CE) 1081/2006, art. 11.3 (b), come modificato dal Reg. (CE) n. 396/2009. Il presente documento illustra la proposta presentata nel CTP al fine della successiva adozione da parte della presente Autorità di Gestione per il riconoscimento delle spese di mobilità ai beneficiari di voucher per la fruizione dei corsi inseriti nel Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione, a valere del proprio POR FSE 2007-2013.

2. La scelta dell'opzione di semplificazione

Il Reg. (CE) 1081/2006, art. 11.3 (b), come modificato dal Reg. (CE) n. 396/2009 relativo al FSE, prevede le seguenti "opzioni di semplificazione" per le attività oggetto di sovvenzioni (selezionate tramite avviso pubblico):

- 1) costi indiretti dichiarati su base forfettaria;
- 2) costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari;
- 3) somme forfettarie destinate a coprire l'insieme o una parte dei costi di un'operazione.

La prima opzione è relativa alla possibilità di riconoscere su base forfettaria i **costi indiretti**⁷ dell'azione. Questa opzione non è

⁷In mancanza di una definizione europea dei costi diretti e indiretti le Autorità di Gestione devono indicare chiaramente che cosa rappresenta un costo diretto o un costo indiretto per ogni tipo di azione del FSE. Di norma:

- i costi diretti sono quelli direttamente connessi ad un'attività specifica, ove possa essere dimostrato il legame con tale attività;
- i costi indiretti sono quelli che non sono o non possono essere connessi direttamente ad un'attività come le spese amministrative, per le quali è difficile determinare con precisione l'importo attribuibile ad un'attività specifica (es.: spese di gestione, spese di assunzione,

applicabile alle spese di vitto, alloggio e trasporto, che si configurano nel caso in esame come costi diretti, in quanto specificamente connessi alla fruizione dell'attività formativa.

Nel secondo caso, **costi fissi** calcolati applicando tabelle standard di costi unitari, l'operazione beneficerà di sovvenzione in base ad attività quantificate (output o risultati), moltiplicate per la tabella standard di costi unitari fissata anticipatamente. Questa opzione può essere utilizzata per ogni tipo di sovvenzione, progetto o parte di progetto, quando sia possibile definire quantità connesse a un'attività e una tabella standard di costi unitari. Le tabelle standard di costi unitari si applicano in genere a quantità facilmente identificabili (es.: ore di formazione, giornate di formazione ecc.).

Nel caso in esame la frequenza effettiva in termini di giornate/ore di formazione è determinabile solo al termine del corso a consuntivo. Questa opzione non può quindi essere applicata in quanto non consente di individuare ex ante l'entità della somma da rimborsare in coerenza con le indicazioni dei Regolamenti e alla luce delle esigenze di impegno finanziario delle corrispondenti somme da parte delle Regioni.

La terza opzione, **somme forfettarie**, prevede il rimborso dei costi di un'operazione in base a un importo forfettario prefissato (inferiore a 50.000 euro e di cui si deve giustificare l'entità), destinato alla realizzazione di specifiche attività/output. Questa opzione di semplificazione si realizza attraverso l'identificazione preventiva dell'attività/output dell'operazione (nel caso specifico frequenza di un corso di formazione) e delle condizioni a cui essa si ritiene realizzata (es.: 70-80% delle ore in presenza, rilascio di un titolo ecc.), e la fissazione preventiva dell'importo da rimborsare.

Inoltre la scelta dell'opzione che si adotta ai fini della semplificazione deve tenere conto delle specifiche caratteristiche dell'operazione, essere fissata a priori, motivata, formalmente dichiarata e dare luogo a regole e condizioni che rendano agevole il suo utilizzo.

Sulla base di quanto fin qui indicato, l'opzione di semplificazione che si è deciso di adottare per il riconoscimento dei costi relativi alle

spese per la contabilità o il servizio di pulizia, bollette di luce, acqua, telefono ecc.).

spese di vitto, alloggio e trasporto dei beneficiari dei voucher in mobilità è quella delle "**somme forfettarie**".

Come indicato dai Regolamenti, ai fini dell'utilizzazione dell'opzione l'Autorità di Gestione provvede a definire i seguenti punti:

- modalità di calcolo delle somme forfettarie, che dovrà essere fissata in anticipo su base giusta, equa e verificabile;
- determinazione delle somme forfettarie;
- correlazione tra l'operazione realizzata e i pagamenti.

In particolare, nel caso specifico, per determinare in anticipo gli importi da riconoscere per le spese di mobilità interregionale di ogni singolo beneficiario del voucher, i parametri per determinare le somme forfettarie da rimborsare sono rappresentati dai costi unitari di vitto, alloggio e trasporto e dalla durata dei corsi.

Per la parte relativa ai costi, non essendo disponibili dati delle Regioni aderenti al Catalogo a cui fare riferimento per procedere al calcolo attraverso un'analisi storica, si è proceduto attraverso un'analisi di mercato.

Per giungere al risultato finale (somme forfettarie) sono state realizzate i seguenti passi, in ordine successivo:

- individuazione delle fonti per il calcolo dei costi che fossero attinenti al caso in esame, relativamente al vitto e all'alloggio, e calcolo dei relativi costi unitari orari da applicare alle durate;
- individuazione dei costi di trasporto dalla sede di domicilio del beneficiario del voucher alla sede di svolgimento del corso;
- individuazione delle durate orarie dei corsi a cui applicare i costi unitari di vitto e alloggio;
- definizione delle condizioni da applicare per il calcolo (es.: numero di viaggi, di pasti ecc.)
- calcolo delle somme forfettarie da rimborsare;
- definizione delle condizioni in cui l'attività (output) si ritiene realizzata e quindi la somma forfettaria può essere corrisposta.

Nei paragrafi che seguono vengono descritte in dettaglio le metodologie utilizzate ed i risultati relativi alle differenti fasi sopra illustrate.

3. Elementi per il calcolo delle somme forfettarie

Come indicato, per determinare in anticipo gli importi da riconoscere per le spese di mobilità interregionale di ogni singolo beneficiario del voucher, è necessario individuare i costi unitari di vitto, alloggio e trasporto e la durata oraria dei corsi a cui applicare tali parametri. Si specifica che per i costi unitari di vitto e alloggio che saranno applicati alle durate (ore corso), è necessario individuare costi orari. I costi di trasporto sono invece quantificati per singolo viaggio dalla sede di domicilio alla sede di svolgimento del corso.

3.1 I costi unitari di vitto alloggio e trasporto

La procedura di calcolo utilizzata risponde ai requisiti richiesti dai Regolamenti comunitari di:

- giustezza, in quanto ragionevole e basata sulla realtà;
- equità, non discriminatoria nei confronti di beneficiari o gruppi di beneficiari;
- verificabilità, basata su documenti probatori che possono essere verificati.

In applicazione di questi requisiti, le rilevazioni per identificare i costi unitari:

- sono il risultato di un'analisi di mercato descritta per ogni singola tipologia di spesa;
- vengono effettuate in modo omogeneo per tutte le Regioni usando i dati rilevati nelle città capoluogo di Regione, oppure, nel caso delle spese di vitto, rilevati nelle città sedi di Università;
- alle Regioni in cui l'informazione è assente viene applicato il dato medio rilevato nelle altre città capoluogo di Regione;
- le rilevazioni e il calcolo dei costi unitari di vitto e alloggio sono state effettuate per le Regioni operative nell'edizione 2011, e che quindi sono possibili sedi di fruizione dei corsi;
- le rilevazioni e il calcolo dei costi unitari di trasporto sono state effettuate considerando le percorrenze da tutte le Regioni possibile luogo di domicilio dei beneficiari alle Regioni potenziali sedi di corsi;

- il costo unitario per le spese di vitto e alloggio è dato dal singolo valore rilevato nel capoluogo della Regione in cui si realizza l'attività formativa e non dalla media aritmetica dei singoli valori rilevati nei diversi capoluoghi (principi di giustizia ed equità);
- le fonti e la tipologia di costo utilizzate per calcolare il costo unitario sono attinenti al caso, in quanto tengono conto delle specifiche caratteristiche dell'attività a cui si riferiscono (mobilità studentesca per attività di formazione), sono basati sulla realtà, ragionevoli e sostenibili (riferiti al più basso livello di spesa tra quelli possibili).

Spese di vitto

Per le spese di vitto il costo unitario giornaliero di riferimento viene fissato nel costo di un pasto in una mensa universitaria.

La rilevazione riguarda il costo pieno di un pasto completo a carico dell'utenza (studenti iscritti o provenienti da altri Atenei anche esteri - esclusi gli ospiti occasionali) che **non beneficia di agevolazioni** (relative alla fascia di reddito o ad altra condizione), desumibile dai siti delle Aziende/Enti regionali per il diritto allo studio (omogeneità della fonte).

La tabella che segue riepiloga le rilevazioni effettuate indicando la fonte, il periodo di vigenza del costo rilevato, il costo del pasto (IVA inclusa), il costo unitario giornaliero da applicare e quello orario calcolato dividendo il costo giornaliero per otto (considerata quale durata giornaliera standard del corso).

Nel caso di capoluoghi di Regione in cui, in presenza di più di un Ateneo, vengono indicati dall'Azienda/Ente regionale per il diritto allo studio costi diversificati, il costo unitario è dato dalla loro media aritmetica.

Tav. 1 - Costo orario di un pasto in mensa universitaria (valori in euro)

Regione	Fonte	Periodo di vigenza	Costo pasto (€ IVA inclusa)		Costo unitario vitto €	
					giornaliero	orario
Basilicata	ARDSU Basilicata	2010		2,50	2,50	0,31
Emilia Romagna	ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia Romagna	2010	min	6,20	6,43	0,80
			max	6,66		
Friuli Venezia Giulia	ERDISU Trieste	da 1/10/2009		7,70	7,70	0,96
Lazio	Lazio DISU	2010		7,39	7,39	0,92
Liguria	ARSSU Liguria	da 1/9/2009	min	4,50	5,00	0,63
			max	5,50		
Marche	ERSU Ancona	AA 2010/2011		6,00	6,00	0,75
Puglia	ADISU Puglia	AA 2010/2011		5,40	5,40	0,68
Sardegna	ERSU Cagliari	AA 2010/2011		3,20	3,20	0,40
Sicilia	ERSU Palermo	AA 2010/2011		4,50	4,50	0,56
Umbria	ADISU Umbria	AA 2010/2011		8,00	8,00	1,00
Veneto	ESU - ARDSU Venezia	2010		5,20	5,20	0,65

Spese di alloggio

Nel caso delle spese di alloggio è stato adottato, quale costo unitario medio ai fini del rimborso delle spese di mobilità interregionale, il costo giornaliero di una camera singola in affitto per studenti fuori sede, in quanto riferimento realistico più pertinente al caso in esame (attività formativa fuori sede di media durata).

Il costo del posto letto in affitto per studenti fuori sede è stato individuato attraverso la consultazione di siti specializzati (affitto.it o stanze.trova-casa.net). Per ciascuna città capoluogo di Regione è stato individuato il costo mensile minimo e massimo di una camera singola e si è proceduto al calcolo del costo medio mensile. Il costo così calcolato, riferito ad un mese, è stato diviso per 30 (giorni convenzionali di durata del mese) per ottenere il costo unitario giornaliero, e successivamente per otto ore per ottenere il costo orario.

La tabella che segue riepiloga le rilevazioni effettuate indicando la fonte, il costo mensile minimo, massimo, medio e il costo unitario giornaliero e orario. La data di rilevazione, 6 dicembre 2010, è identica per tutte le Regioni.

Tav. 2 - Costo orario di un pernottamento in camera in affitto (in euro)

Regione	Prezzi mensili per stanza singola €			Costo unitario €		
	Fonte	max	min	medio	giornaliero	orario
Basilicata	affitto.it	250,00	250,00	250,00	8,33	1,04
Emilia Romagna	affitto.it	475,00	250,00	362,50	12,08	1,51
Friuli Venezia Giulia	affitto.it	350,00	176,00	263,00	8,77	1,10
Lazio	affitto.it	630,00	280,00	455,00	15,17	1,90
Liguria	affitto.it	300,00	250,00	275,00	9,17	1,15
Marche	affitto.it	300,00	150,00	225,00	7,50	0,94
Puglia	affitto.it	300,00	150,00	225,00	7,50	0,94
Sardegna	affitto.it	260,00	190,00	225,00	7,50	0,94
Sicilia	Affitto.it	600,00	140,00	370,00	12,33	1,54
Umbria	affitto.it	320,00	150,00	235,00	7,83	0,98
Veneto	affitto.it	350,00	175,00	262,50	8,75	1,09

Spese di trasporto

Il parametro di riferimento che presenta caratteristiche di omogeneità ed economicità è quello del costo del trasporto ferroviario, a cui per la determinazione delle tariffe si è applicato il criterio del minor tempo di percorrenza. Il costo proposto relativo alle spese di trasporto è quindi dato dalla tariffa base di 2° classe praticata da Trenitalia per treni Eurostar per gli spostamenti tra i capoluoghi di Regione. Nel caso di assenza di treni Eurostar sono state utilizzate le tariffe base di 2° classe praticate da Trenitalia per treni Intercity o regionali. Nel caso in cui per collegare due città capoluogo di Regione siano necessari cambi di treno, il costo stabilito è relativo all'opzione che prevede il tempo minore di percorrenza, come già indicato. Nella tabella che segue sono riportati i costi individuati per le spese di trasporto per un viaggio di andata e ritorno tra le diverse città capoluogo di Regione, rilevati sul sito di Trenitalia nelle giornate dal 21 al 23 dicembre 2010 (orario in vigore per il 2011). Nelle colonne sono indicate le Regioni aderenti al Catalogo che possono potenzialmente essere raggiunte per la fruizione delle attività formative in mobilità, mentre nelle righe sono riportati tutte le Regione o le Province autonome in cui può avere il domicilio il richiedente il voucher (origine degli spostamenti in mobilità). La cella

di incrocio tra la colonna e la riga fornisce il costo per le spese di trasporto tra i due capoluoghi di Regione.⁸

⁸ Le tariffe riguardano treni diurni (eccetto tratte molto lunghe che non prevedano altro). Sono stati considerati diurni i treni con partenza dopo le 5.30. Non sono stati presi in considerazione autobus ed altre combinazioni intermodali.

Tav. 3 - Costo di un viaggio di andata e ritorno dalla regione di domicilio del richiedente il voucher alla regione sede del corso (esclusa la Sardegna; valori in euro)

Regioni di domicilio del richiedente il voucher	Regioni sede del corso									
	Liguria	Veneto	Friuli Venezia Giulia	Emilia Romagna	Marche	Umbria	Lazio	Basilicata	Puglia	Sicilia
Abruzzo	131,30	178,40	199,95	148,40	52,10	20,60	22,80	74,20	82,20	145,90
Basilicata	209,20	229,00	234,00	178,00	86,00	126,10	60,00	-	49,00	101,00
Calabria	213,80	268,80	268,90	238,80	214,80	157,40	122,80	63,10	61,00	66,80
Campania	100,00	146,50	267,00	158,00	150,05	133,40	88,00	30,00	78,80	100,00
Emilia Romagna	33,80	56,00	49,00	-	55,00	46,00	116,00	178,00	124,00	258,00
Friuli Venezia Giulia	106,20	33,00	-	49,00	144,00	143,55	100,00	234,00	213,00	287,10
Lazio	114,00	146,00	100,00	116,00	62,00	48,00	-	60,00	100,00	122,00
Liguria	-	94,00	106,20	33,80	104,30	66,70	114,00	209,20	221,00	204,60
Lombardia	44,00	61,00	88,00	82,00	96,00	75,00	178,00	212,00	159,00	296,00
Marche	104,30	62,00	144,00	55,00	-	38,80	62,00	86,00	95,00	191,00
Molise	134,30	171,80	193,35	141,80	67,10	94,30	25,80	27,60	62,10	124,10
PA Bolzano	100,65	85,00	91,20	72,00	75,00	112,20	152,00	208,50	122,00	274,00
PA Trento	92,85	16,80	72,70	66,00	68,00	106,40	142,00	200,80	117,00	272,30
Piemonte	32,00	91,00	155,05	114,00	106,00	160,55	186,00	260,20	169,00	241,70
Puglia	221,00	145,50	213,00	124,00	95,00	138,50	100,00	49,00	-	130,40
Sicilia	204,60	268,00	287,10	258,00	191,00	167,40	122,00	101,00	130,40	-
Toscana	59,60	84,00	62,00	48,00	95,50	32,00	88,00	156,00	188,00	242,00
Umbria	66,70	110,55	143,55	46,00	38,80	-	48,00	126,10	138,50	167,40
Valle d'Aosta	47,40	136,95	114,00	129,40	176,90	175,95	203,45	239,50	243,45	309,50
Veneto	94,00	-	33,00	56,00	62,00	110,55	146,00	229,00	145,50	268,00

Nel caso della Sardegna, il costo del trasporto può essere individuato nella tariffa del volo aereo dalle regioni di domicilio del richiedente verso la Sardegna e viceversa. In assenza di collegamenti aerei diretti è stato utilizzato un mix tra tariffa del volo per la località più vicina alla Regione sede del corso e tariffa ferroviaria per raggiungere il capoluogo della Regione sede del corso.

Nella tabella sottostante sono indicati i costi di trasporto andata e ritorno dalla Sardegna ottenuti con la metodologia indicata. Le tariffe aeree sono quelle praticate dalla compagnia Meridiana⁹ per i voli da/per Cagliari e la data di rilevazione è il 9 dicembre 2010.

Tav. 4 - Costo di un viaggio di andata e ritorno dalla regione di domicilio del richiedente il voucher alla regione Sardegna (valori in euro)

Regioni di domicilio del richiedente		Regione Sardegna		
		costo aereo	costo treno	Totale
PA Bolzano	via Milano	158,58	83,00	241,58
PA Trento	via Milano	158,58	59,85	218,43
Valle d'Aosta	via Torino	166,01	15,40	181,41
Piemonte		166,01	-	166,01
Liguria	via Torino	166,01	32,00	198,01
Lombardia		158,58	-	158,58
Veneto	via Milano	158,58	61,00	219,58
Friuli Venezia Giulia	via Milano	158,58	88,00	246,58
Emilia-Romagna		166,91	-	166,91
Toscana		167,32	-	167,32
Marche	via Bologna	166,91	55,00	221,91
Umbria	via Roma	138,38	48,00	186,38
Lazio		138,38	-	138,38
Abruzzo	via Roma	138,38	22,80	161,18
Molise	via Roma	138,38	25,80	164,18
Campania		168,04	-	168,04
Basilicata	via Napoli	168,04	30,00	198,04
Puglia	via Napoli	168,04	78,80	246,84
Calabria	via Napoli	168,04	79,80	247,84
Sicilia		164,15	-	164,15

⁹ Anche la compagnia Alitalia effettua voli solo per Roma e Milano con tariffe identiche a quelle di Meridiana.

3.2 La durata dei corsi a cui applicare i costi unitari

Come si è detto, per pervenire alla determinazione delle somme forfettarie, è necessario definire le durate orarie dei corsi a cui applicare i costi unitari di vitto e alloggio. Per individuare i possibili intervalli orari a cui applicare i costi, sono stati utilizzati i dati sulla durata oraria dell'offerta formativa ammessa a Catalogo nell'edizione 2009. Analizzando per ciascuna durata il numero di corsi offerti, sono state calcolate ipotesi alternative di possibili intervalli di durata oraria dei corsi.

L'obiettivo è stato quello di identificare l'ipotesi che rispondesse meglio a due condizioni:

- equilibrio e omogeneità nella determinazione degli intervalli orari;
- equa ripartizione dei corsi fra gli intervalli prestabiliti¹⁰.

Il CTP, esaminate le ipotesi alternative, ha stabilito di adottare, ai fini del calcolo delle somme forfettarie, gli intervalli di durata riportati nella tabella sottostante in quanto:

- presentano equilibrio e omogeneità nella dimensione degli intervalli ed hanno una deviazione standard pari ad 8,4, quindi sufficientemente contenuta;
- determinano un numero limitato di intervalli.

Tav. 5 - Durate dei corsi a cui applicare le spese orarie di vitto e alloggio

Intervalli ore	N° dei corsi dell'edizione 2009 (frequenza)	Valore inferiore dell'intervallo	Valore medio dell'intervallo
160	63	160	160
da 161 a 200	74	161	181
da 201 a 249	60	201	225
da 250 a 300	77	250	275
da 301 a 600	71	301	451
oltre 601	82	601	1.800

¹⁰ La condizione è stata verificata attraverso il calcolo della deviazione standard della serie di frequenze (numero dei corsi) riscontrate per ciascun intervallo. La deviazione standard è pari a 0 quando il numero dei corsi presente in ciascun intervallo di durata è identico. Un valore basso di deviazione standard indica quindi una distribuzione sufficientemente omogenea delle frequenze (numero dei corsi) negli intervalli.

E' stato inoltre stabilito - al fine di determinare importi di rimborso "sostenibili" rispetto alle somme potenzialmente stanziabili per la frequenza dei corsi a Catalogo - di applicare i costi orari di vitto e alloggio ai valori inferiori dell'intervallo, per calcolare l'entità del rimborso.

4. Determinazione delle somme forfettarie

A partire dalla determinazione dei costi unitari e dall'individuazione dei parametri orari per la loro applicazione, è stata costruita la tabella complessiva delle somme forfettarie per le spese di vitto, alloggio e trasporto, riconoscibili per la fruizione di attività formative in mobilità. La presente amministrazione ha condiviso la metodologia adottata in sede di CTP per la determinazione dei costi unitari e per l'individuazione dei parametri orari per la loro applicazione stabilendo di riconoscere e determinare le spese rimborsabili in base alla **Regione di residenza** (Emilia-Romagna) del beneficiario del voucher e alla Regione sede del corso.

Al fine di garantire un equilibrio economico fra l'operazione e le esigenze dei beneficiari, condividendo quanto stabilito in sede di CTP, la presente Amministrazione ha inoltre fissato le seguenti condizioni di applicazione:

- i servizi da rimborsare sono rappresentati da: un viaggio di andata e ritorno tra sede di residenza del beneficiario e la sede di localizzazione del corso (approssimate dalle città capoluogo di Regione), un pasto al giorno (costo in mensa universitaria), l'alloggio presso camere in affitto (costo per studenti fuori sede);
- il rimborso complessivo è dato dalla somma forfettaria corrispondente all'intervallo orario entro cui ricade la durata prevista in ore del corso, parametrato sul valore inferiore dell'intervallo.

Il contributo in termini parametrici si determina in:

<p>costo di un viaggio di andata e ritorno dalla regione di residenza del richiedente alla regione sede del corso</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>spese di vitto e alloggio [(costo orario di un pasto in mensa universitaria + costo orario di un pernottamento in camera in affitto) x valore inferiore dell'intervallo orario del corso]</p>

Le somme forfettarie così determinate sono riportate nella tabella "Importi forfettari per i rimborsi delle spese di mobilità", inserita alla fine del presente documento.

5. Correlazione tra l'operazione realizzata ed i pagamenti

L'adozione dell'opzione di semplificazione attraverso le somme forfettarie prevede, oltre all'individuazione e giustificazione degli importi, la fissazione preventiva dell'attività o output dell'operazione e delle condizioni a cui essa si ritiene realizzata.

Nel caso specifico, l'attività è rappresentata dalla realizzazione di percorsi formativi inclusi all'interno del Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione, per i quali è prevista l'assegnazione di voucher e il riconoscimento delle spese di mobilità.

In particolare, per la presente Amministrazione le condizioni di riconoscimento delle spese di mobilità e di realizzazione dell'operazione sono:

1. le spese di vitto, alloggio e trasporto sono previste solo per la frequenza di un corso presente nel Catalogo e realizzato in una regione diversa da quella di residenza. Sono, quantificate in relazione alla fascia di durata dei corsi e riportate nella "Tabella per le spese di mobilità" di cui all'art. 23 del Capo IV dell'avviso;
2. il riconoscimento del voucher e delle spese di vitto, alloggio e trasporto, è subordinato al raggiungimento di un livello minimo di frequenza pari al 70%.

Quindi, le condizioni di riconoscimento si realizzano come segue:

- all'atto dell'assegnazione del voucher il rimborso delle spese di mobilità viene previsto solo per chi soddisfa la condizione 1 sopra illustrata;
- a conclusione dell'attività formativa il rimborso viene erogato (integralmente) solo se è rispettata la condizione 2, cioè se viene conseguito il successo formativo, mentre il rimborso viene rideterminato (solo in diminuzione) se le ore effettive di durata del corso risultano diverse da quelle previste, e portano a collocare il corso in un intervallo di durata diverso da quello iniziale.

L'attestazione circa l'avvenuta realizzazione dell'operazione segue le medesime regole, procedure e documentazione previste per l'erogazione del voucher.

Catalogo Interregionale Alta formazione: Importi forfettari per i rimborsi delle spese di mobilità (dati in euro)										
		Regione sede del corso								
		Basilicata	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Marche	Puglia	Sardegna	Sicilia	Veneto
Durata ore corso	160	394,6	378	566,6	318	325	382,8	380,91	594,2	335
	161-200	395,95	380,06	569,42	319,78	326,69	384,42	382,25	596,3	336,74
	201-409	450,1	462,31	682,07	390,83	394,19	449,12	435,75	680,35	406,49
	250-300	516,44	563,06	820,06	477,86	476,88	528,38	501,29	783,31	491,94
	301-600	585,48	667,93	963,69	568,45	562,94	610,87	569,5	890,48	580,87
	oltre 600	991,6	1.284,81	1.808,57	1.101,33	1.069,19	1.096,12	970,75	1.520,85	1.103,99